



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

ART. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo, teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n. 1604 del 8.10.1931 e dell'art. 22 della L. 14.07.1965 N. 963.
2. Il riconoscimento della qualifica può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità.

ART. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:
 - a) essere cittadino italiano e cittadino U.E. residente in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 legge 8/03/75, n° 39)
 - c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo
 - d) non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso
 - e) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.
 - f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata da un medico della U.S.L.
 - g) essere iscritto ad una Associazione venatoria, agricola, di protezione ambientale o animale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, o ad una associazione di pesca o ad un consorzio di tutela ambientale regolarmente registrato e avente per oggetto la disciplina dell'attività della raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. La qualifica di G.G.V. venatoria può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Amministrazione Provinciale e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione e al superamento di un esame finale ai sensi dell'art. 27, comma 4, della Legge 157/92 e dell'art. 48 comma 2 della Legge Regionale 29/94.

ART. 3

Soggetti titolati a richiedere il riconoscimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. può essere avanzata da una Associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale o della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e dalle associazioni dei pescatori, può essere inoltre avanzata dai presidenti degli Ambiti Territoriali di caccia e dal legale rappresentante delle aziende agrituristiche venatorie e dai consorzi di tutela ambientale relativamente all'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei; in tali ipotesi la G.G.V. avrà una competenza limitata al territorio di appartenenza dell'organismo richiedente;
2. La richiesta in carta legale, indirizzata al Presidente della Giunta Provinciale, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa nella quale sotto la propria personale responsabilità dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) e) del precedente Art. 2.

ART. 4

Irregolarità della domanda, incompletezza della documentazione-Conclusione del procedimento.

1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
 2. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V., deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso.
- Le eventuali informazioni richieste ad altra Pubblica Amministrazione determinano la sospensione della decorrenza dei termini indicati dal comma 1 e 2.

ART. 5

Controlli

1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.
2. I controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art 43 del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000, in sede di autocertificazione sono effettuati d'ufficio dal Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 6

Validità temporale del riconoscimento

Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida annuale.

1. Alla G.G.V. viene rilasciato un tesserino di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia e firmato dal Presidente della Giunta, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia. La validità di tale documento è fissata in anni 5.
2. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa copia al Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 7

Convalida annuale del riconoscimento

1. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. è tenuto a presentare, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale del titolo, una autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, nella quale la G.G.V. dichiara di essere ancora in possesso dei requisiti che hanno permesso il riconoscimento della qualifica di G.G.V.
2. Ai fini della convalida annuale il Corpo di Polizia Provinciale provvede ad apporre sul documento un apposito visto di convalida.

ART. 8

Revoca del riconoscimento

1. La perdita di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.
2. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità Giudiziaria, per il reato di cui all'art 495 del C.P.
3. L'istituto della revoca in casi del tutto eccezionali può essere disposto anche quando siano stati accertati comportamenti del tutto incompatibili con l'esercizio della funzione di G.G.V.
4. Il provvedimento di revoca è disposto con decreto a firma del Presidente della Giunta Provinciale, su richiesta del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia.

ART. 9

Poteri e compiti

Le G.G.V. sono agenti di polizia amministrativa e possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n° 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa nella materia di loro competenza.

ART. 10

Porto d'armi

Alle G.G.V. può essere rilasciata dal Prefetto, ai sensi degli artt. 42 del T.U.L.P.S. e 71 del regolamento di attuazione, apposita licenza per il porto d'arma per la difesa personale.

ART. 11

Integrazione e modificazione del Regolamento

1. I procedimenti individuati da nuovi provvedimenti normativi e regolamentari saranno disciplinati con appositi provvedimenti integrativi del presente regolamento. Le modifiche e/o l'integrazione delle tabelle allegate al presente regolamento saranno effettuate con atto organizzatorio della Giunta Provinciale.
2. Gli Uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

ART. 12
Norma di rinvio

Restano confermate le norme già previste dai regolamenti vigenti presso l'ente integrate, e per quanto compatibili col presente regolamento.

ART. 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.